AGRICOLTORI ITALIANI
DIAMO VALORE ALLA TERRA

FOGLIO INFORMATIVO
N.15 DEL 14-07-2024

IN QUESTO NUMERO

PAG.2

DI agricoltura: Cia, pesa mancata deroga obbligo assicurativo per trattori non impiegati su strada

PAG. 2

Garanzie ISMEA per PMI agricole: nuova proroga

PAG. 3

Cessione di prodotti agricoli: l'applicazione della forma scritta

Dl agricoltura: Cia, pesa mancata deroga obbligo assicurativo per trattori non impiegati su strada

Contrarietà da parte di Cia-Agricoltori Italiani per lo stralcio nel Dl Agricoltura dell'emendamento sulla proroga dell'entrata in vigore dell'obbligo assicurativo per i veicoli agricoli non circolanti su strada. Per Cia, la proroga dal 30 giugno almeno a fine 2024 avrebbe permesso una valutazione più attenta del recepimento della Direttiva Ue 2021/2118 in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. Malgrado l'attuale decisione, Cia continuerà a sollecitare le istituzioni per definire nuovi e più coerenti parametri per la definizione degli obblighi assicurativi, che riguardano circa 3 milioni di veicoli. L'obbligo assicurativo su mezzi perlopiù destinati ad impieghi statici ed esclusivamente nel perimetro aziendale, potrebbe -secondo Cia- produrre effetti negativi sul conto economico aziendale di molte piccole e medie aziende italiane.

Cia auspica che vengano individuate soluzioni assicurative che privilegino la copertura del rischio aziendale, e non soltanto del singolo bene, per fare in modo che gli agricoltori, già obbligati alla copertura assicurativa RCT per i mezzi che transitano su strada, possano estenderla anche ai mezzi agricoli che limitano il loro impiego nell'ambito del fondo aziendale, senza eccessivo aggravio di costi.

Garanzie ISMEA per PMI agricole: nuova proroga

La Circolare 1/2024, ISMEA ha definito i termini per l'applicazione della proroga della **Garanzia U35**.

L**e domande di garanzia U35 potranno essere inoltrate**, per il tramite dei soggetti finanziatori, attraverso il portale dedicato fino al giorno **venerdì 6 dicembre 2024.**

U35 è la garanzia ISMEA gratuita rilasciata a fronte di finanziamenti bancari destinati alle PMI agricole e della pesca colpite dai rincari energetici, del carburante e delle materie prime.

U35 copre al 100% le operazioni di credito di importo non superiore a **62.000 euro** e comunque entro il valore dei costi per l'energia, carburante e materie prime registrato nel 2021, di durata fino a 10 anni.

Cessione di prodotti agricoli: l’applicazione della forma scritta

In materia di cessione di prodotti agricoli si applica il Decreto Legislativo n. 198/2021, in vigore dal 15/12/2021.

Le disposizioni del Decreto non si applicano:

- alle cessioni di prodotti agricoli e alimentari verso i consumatori finali.

- le cessioni istantanee con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito;

- i conferimenti di prodotti agricoli ed alimentari da parte di imprenditori agricoli ed ittici a cooperative di cui gli stessi sono soci o ad Organizzazioni di Produttori (OP).

La norma impone anche tempi stringenti agli acquirenti per effettuare il pagamento:30 giorni per i prodotti deperibili e 60 per gli altri prodotti agricoli e agroalimentari.

Questi termini di pagamento **non si applicano** ai pagamenti ((art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 198/2021):

- effettuati da un acquirente a un fornitore nel quadro di programmi di distribuzione di prodotti ortofrutticoli e di latte destinati alle scuole ai sensi dell’articolo 23 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013
- effettuati da enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria;
- nell’ambito di contratti di cessione tra fornitori di uve o mosto per la produzione di vino e i loro acquirenti diretti, alle seguenti condizioni:
    - che i termini di pagamento specifici delle operazioni di vendita siano inclusi in contratti tipo vincolanti ai sensi dell’articolo 164 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 prima del 1° gennaio 2019 e la cui applicazione sia stata rinnovata a decorrere da tale data senza modificare sostanzialmente i termini di pagamento a danno dei fornitori di uve o mosto;
    - che i contratti di cessione tra fornitori di uve o mosto per la produzione di vino e i loro acquirenti diretti siano pluriennali o lo diventino.

L’articolo 3, comma 2 del Decreto n. 198/2021 prevede che **il contratto di cessione dei prodotti agricoli debba essere perfezionato in forma scritta prima della consegna: ogni pattuizione o** clausola contrattuale contraria è da considerare nulla. Non sono escluse da tale obbligo le cessioni tra imprese agricole.

I nostri uffici ricevono prioritariamente su appuntamento per evitare code e attese eccessive. Prima di recarsi negli uffici, è consigliato prenotare un appuntamento.

Ufficio di Pavia	0382/27605	Patronato INAC mail	t.a.nicrosini@cia.it
Ufficio di Casteggio	0383/804080	Patronato INAC mail	r.boatti@cia.it
Ufficio di Mortara	0384/295779	Patronato INAC mail	e.morisio@cia.it
Ufficio di Vigevano	0381/680670	Patronato INAC mail	m.ogliari@cia.it
Ufficio di Broni/Stradella	0385/48228	Patronato INAC mail	l.nicolini@cia.it
Ufficio di Voghera	0383/271108	Patronato INAC mail	m.ogliari@cia.it
Ufficio Varzi	0383/52168	Aperto il Venerdì	